

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

13872

 *Consiglio Regionale del Veneto*

N del 25/07/2013 Prot.: 0013872 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



IX LEGISLATURA

oggetto: **Progetto di legge n. 363 d'iniziativa della Giunta regionale:**
"Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 'Norme
in materia di variazioni provinciali e comunali'"

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge licenziato dalla Commissione a maggioranza, modificato nel testo nella seduta del 23 luglio 2013.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Costantino TONIOLO

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

Programmazione - Bilancio
Enti locali
Affari istituzionali e generali
Controlli - Personale

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701322 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

Progetto di legge n. 363 relativo a:

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 25 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N. 363
d'iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il **23.07.2013** con la seguente votazione:

| | | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|-----------------------|-------|------------|----------|----------|
| Voti rappresentati | n. 44 | 31 | | 13 |
| Maggioranza richiesta | n. 23 | | | |

Incaricato a relazionare in Aula: il Consigliere Costantino TONIOLO

Correlatore in Aula: il consigliere Piero RUZZANTE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, N. 25 "NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI"

Relazione:

Relatore: il consigliere Costantino TONIOLO

Con la legge 142/1990 il legislatore statale aveva previsto apposite incentivazioni finanziarie per favorire le fusioni dei comuni, con particolare attenzione ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti. Il testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 267/2000 ha sostanzialmente riconfermato all'articolo 15 l'attenzione e il favore del legislatore per i processi di fusione dei comuni, con la previsione di appositi contributi straordinari statali.

Di recente, l'articolo 20 della legge 135/2012 (la cosiddetta "spending review") ha dettato disposizioni attuative per favorire le fusioni di comuni.

Per quanto riguarda il legislatore regionale, si evidenzia che la legge regionale 18/2012 è finalizzata a promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, nonché le fusioni, ed ha previsto criteri di preferenza nel riparto delle risorse regionali per le fusioni di comuni.

Le norme statali e regionali che incentivano e promuovono le fusioni hanno sollecitato l'attuazione di numerose iniziative da parte dei comuni. Alcune di queste, come quella che coinvolge i Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno, hanno già superato il giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, cui seguirà a breve l'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate.

Il buon esito delle iniziative dei comuni è tuttavia collegato alla procedura referendaria disciplinata dalla legge regionale 25/1992. In particolare, l'articolo 6 della citata legge regionale 25/1992 prevede che ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 1/1973 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".

Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum consultivo, l'articolo 26 della legge regionale 1/1973 prevede che si debbano applicare le norme per il referendum abrogativo (articolo 15, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, articoli 17, 18, 19 e 20); in particolare l'articolo 20, comma 4, stabilisce che "la proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi".

In sostanza, il quorum per la validità della consultazione referendaria consultiva è equiparato al quorum previsto per il referendum abrogativo, risultando particolarmente penalizzante per i procedimenti di fusione dei comuni. Il quorum di validità di cui sopra appare eccessivamente elevato, se rapportato, per esempio, alle norme per analoghi referendum consultivi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, che non prevedono alcun quorum per la validità del referendum consultivo per i comuni che intendono fondersi.

Non è trascurabile che le iniziative di fusione interessino soprattutto piccoli comuni in cui parte degli elettori, risiedono all'estero e possono trovare difficoltà a partecipare alle consultazioni referendarie in argomento.

Con il presente disegno di legge si intende eliminare il quorum di validità, ritenendo che l'eliminazione della soglia possa agevolare le iniziative comunali di fusione e dare ulteriore impulso ai processi diretti a rafforzare la governance delle istituzioni locali.

Si evidenzia che viene perseguito il fine di agevolare le fusioni dei comuni del Veneto, la maggior parte dei quali di ridotte dimensioni demografiche, prevedendo la modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 di cui viene sostituito il comma 5 e disponendo, esclusivamente per i referendum consultivi relativi ai progetti di legge di istituzione di nuovi comuni mediante fusione di due o più comuni, che la proposta sia approvata indipendentemente dal numero degli elettori che vi ha preso parte al raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali viene modificata la legge regionale 25/1992 e di due articoli.

Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 6 della legge regionale 25/1992 inserendo il comma 5 bis senza prevedere un quorum per la validità dei referendum consultivi sui progetti di legge di istituzione di nuovi comuni mediante fusione. Si evidenzia che la formulazione che si propone all'esame del Consiglio regionale è frutto di ampio dibattito svolto in sede di Prima commissione dove è maturata la volontà di eliminare l'originaria previsione del disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale del quorum del 30 per cento dando di fatto priorità all'esigenza di assecondare il processo di fusione dei comuni.

L'articolo 2 riguarda la previsione di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 118 del 23 luglio 2013 ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, Futuro popolare, IDV e con l'astensione dei rappresentanti del gruppo consiliare PDV.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, N. 25 "NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 "Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche ed integrazioni" è inserito il seguente:

"5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi."

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali". | 3 |
| Art. 2 - Entrata in vigore..... | 3 |